



COMUNE DI CAROLEI (Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 002 DEL 27/03/2012

(Con poteri di Consiglio Comunale)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - (IMU).

L'anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 16,00 nella sede Comunale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Demetrio **Martino** con l'assistenza del Segretario Generale Avv.Prof.ssa Antonietta Vavolizza;

RICHIAMATO il Decreto Prefettizio prot.n.18722/2011/Area 2°/EE.LL. del 14/4/2011,acquisito al protocollo generale dell'ente in pari data al n. 2054,relativo alla sospensione del Consiglio Comunale di Carolei, con successiva nomina del Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente;

VISTO il D.P.R. del 19/09/2011, con il quale si è provveduto allo scioglimento del Consiglio Comunale di Carolei ed alla nomina del Commissario Straordinario Dott. Demetrio Martino per la provvisoria gestione dell'Ente;

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore Tecnico avente ad oggetto:" **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - (IMU)**";

RITENUTA la necessità di adottare la proposta di deliberazione di che trattasi

VISTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal rispettivo Responsabile di Settore, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

- 1) LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- 2) DI APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione, che viene allegata alla presente per formarne parte integrale e sostanziale, avente ad oggetto: " APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - (IMU).
- 3) DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge ex art. 134, co. 4°, D.Lgs.n. 267/2000 (T.U.E.L.).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: **Avv. Prof.ssa Antonietta VAVOLIZZA**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to: **Dott. Demetrio MARTINO**

COMUNE DI CAROLEI (Cosenza)

P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio on-line sul sito internet <http://www.comune.carolei.cs.it/sezione> di questo Comune a partire dal 27/04/2012 (N° 115 Albo) e vi resterà per 15 giorni consecutivi;

Carolei, 27/04/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Awv.Prof.ssa Antonietta Vavolizza

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/03/2012:

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione;
 data di inizio della pubblicazione;
 perché dichiarata immediatamente eseguibile;
Carolei, 27/04/2012

IL SEGRETARIO GENERALE


F.to: Awv.Prof.ssa Antonietta VAVOLIZZA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno ___/___/___ al giorno ___/___/2012.

Carolei li ___/___/___

IL MESSO COMUNALE

E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO



COMUNE DI CAROLEI (Prov. di Cosenza)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 002/2012

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - (IMU).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – TRIBUTI

FORMULA la proposta di deliberazione di seguito riportata:

VISTI gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l'Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinare gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli immobili;

VISTO l'art. 13 del Decreto Legge 201/2011, il quale ha modificato il regime dell' IMU operando in particolare sui seguenti punti:

- o **Anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012**
- o Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale
- o Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi locali;

CONSIDERATA la Legge 27 luglio 2000, n. 212 concernente le “disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti”;

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 3, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover quindi approvare un Regolamento Comunale che disciplini il nuovo tributo, al fine di poterne garantire l'applicazione a partire dall' 1 gennaio 2012, negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune, tra i quali il sistema sanzionatorio e il regime delle detrazioni;

VISTI gli allegati pareri di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e/o successive modifiche ed integrazioni;



PROPONE DI DELIBERARE

la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di approvare l' allegato Regolamento Comunale per l' applicazione dell' Imposta Municipale Unica;
2. di dare atto che lo stesso entrerà in vigore dal 1 gennaio 2012;
3. di trasmettere il presente Regolamento Al Ministero dell' Economia e delle Finanze; dell' imposta municipale propria (IMU):

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – TRIBUTI



Il Responsabile del Settore



Rag. Teresa GERBASI



COMUNE DI CAROLEI (Prov. di Cosenza)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

-----00-----


PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - (Decreto Legislativo n. 267/2000 - art.49)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA.-

PER LA REGOLARITA' TECNICA - Servizio Economico Finanziario - Tributi

Si esprime parere favorevole

Carolei, li 12/032012


IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F. P. Cosenza


PER LA REGOLARITA' CONTABILE - Servizio Economico Finanziario - Tributi

Si esprime parere favorevole

Carolei, li 12/032012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
P. Cosenza

COMUNE DI CAROLEI
(Provincia di Cosenza)

Approvato con
delibera del
Commissario
Straordinario
n. ____ del ____

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA**

11/11/2011

INDICE

Art. 1	Disposizioni generali	Pag. 3
Art. 2	Detrazioni dell'imposta	Pag. 3
Art. 3	Modalità di versamento e di riscossione	Pag. 4
Art. 4	Disciplina delle pertinenze	Pag. 4
Art. 5	Attività di accertamento	Pag. 4
Art. 6	Riscossione coattiva	Pag. 5
Art. 7	Rimborsi	Pag. 5
Art. 8	Sanzioni ed interessi	Pag. 5
Art. 9	Funzionario responsabile	Pag. 6
Art. 10	Disposizioni in materia di autotutela	Pag. 6
Art. 11	Disposizioni finali e transitorie	Pag. 7
Art. 12	Entrata in vigore	Pag. 7



ART. 1

Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina l'imposta municipale unica secondo i principi contenuti negli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
2. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.
3. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso.

ART. 2

Detrazioni dell'imposta

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, oltre alle ulteriori detrazioni previste dalla normativa vigente, si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, una detrazione per abitazione principale pari all'importo minimo previsto dalla legge. In tutti i casi l'importo delle detrazioni è rapportato al numero dei mesi, calcolato secondo le norme previste dal D. Lgs. n. 504/1992, per i quali sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. La detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l'unità immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari.
Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.



ART. 3

Modalità di versamento e di riscossione

1. Le modalità di riscossione e di versamento sono previste dalla legge.
2. Nel caso di versamenti eseguiti da un contitolare per conto degli altri si considerano regolarmente eseguiti i pagamenti effettuati, anziché separatamente da ciascun contitolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri.

ART. 4

Disciplina delle pertinenze

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono considerati pertinenze, ancorché distintamente iscritti in catasto nelle categorie C/2 , C/6, C/7, gli immobili definiti dall'art. 817 del codice civile, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.
2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'applicazione della detrazione di cui all'art. 2 comma 1 esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale.

ART. 5

Attività di accertamento

1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale e della sanzione di cui al successivo art. 8.
2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si riferisce l'imposizione.
3. Nell'attività di recupero non si da luogo ad emissione di avviso qualora l'importo complessivo da recuperare per imposta, sanzioni ed interessi risulti inferiore e/o pari, per



ciascuna annualità, ad € 5,16.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singolo contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
5. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

ART. 6

Riscossione coattiva

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate con le modalità indicate nel presente Regolamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per la generalità delle entrate comunali

ART. 7

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo della sola imposta, ove l'importo da corrispondere sia inferiore e/o pari ad € 5,16 per singolo anno d'imposta.
3. Il Comune entro centottanta (180) giorni dalla data della richiesta provvede al rimborso. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura indicata dalla normativa vigente.

ART. 8

Sanzioni ed interessi

1. Le sanzioni sono applicate dal Funzionario Responsabile nei limiti e secondo le modalità previste dalla Legge. In particolare egli si atterrà al disposto degli articoli da 4 a 7 del D. Lgs. n. 472/97 e dell'art. 14 del D. Lgs. n. 473/97.
2. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.
3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

4. In caso di omissione della comunicazione di cui all'art. 4 comma 2 viene applicata una sanzione amministrativa da 103,00 a 516,00 Euro riferita ad ogni unità immobiliare.
5. Sull'ammontare dell'imposta non versata è applicata una sanzione pari al trenta (30) per cento.
6. Alla sanzione amministrativa di cui al comma 5 non è applicabile la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2 del D. Lgs. 472/97 né quella prevista dall'art. 14, comma 4, del D. Lgs. n. 504/92. In osservanza dell'art. 6, comma 2 della Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente), l'istituto del ravvedimento operoso potrà essere applicato anche in presenza di una comunicazione informatica al contribuente sull'esistenza di una violazione, mentre l'obbligo di informativa, previsto dal medesimo articolo, non opera nei confronti di violazioni non ravvedibili.
7. L'esimente per le violazioni meramente formali prevista dall'art. 10, comma 3 della Legge 212/2000 si intende applicabile solo per le violazioni che non siano di ostacolo all'attività di controllo dell'Ente.

ART. 9

Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente Regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE il nominativo del Funzionario Responsabile, entro 60 giorni dalla sua nomina.

ART. 10

Disposizioni in materia di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile ha facoltà di annullare in tutto o in parte gli atti impositivi nei casi in cui sussista una illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal comune.

2. Il Funzionario può procedere d'ufficio o su domanda dell'interessato e relazione annualmente alla Giunta gli atti annullati, indicando per ciascuno di essi il valore economico e i motivi che hanno indotto all'annullamento.

ART. 11

Disposizioni finali e transitorie

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.

ART. 12

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2012, ai sensi della Legge 30/12/2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002) art. 27 - comma 8. Di esso, come delle sue modifiche, deve essere data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, in osservanza dell'art. 5 della Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente).